

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4258 del 01/08/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA FIUME PO AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' CAPODARGINE NEL COMUNE DI BONDENO (FE) CON OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI TRAMITE CONDOTTE E RAMPA CARRAIA. ARCHIVIAZIONE DEL CODICE PRATICA FE09T0005. DITTA: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANURA DI FERRARA. PRATICA: DG15A0002.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4432 del 31/07/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno uno AGOSTO 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009,

- art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
 - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
 - la d.G.R. 1195/2016;

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO CHE

- con Decreto n.9854 del 05/10/1925 il Ministero per i Lavori Pubblici Opere Idrauliche e di Bonifica ha rilasciato al Consorzio Terre Vecchie di Ferrara la concessione di derivazione per il prelievo di acque superficiali da Fiume Po in località Capodargine nel Comune di Bondeno a scopo irriguo per una portata massima di 1000 l/s (10 moduli);
- con istanza del 22/06/1955 il Consorzio Terre Vecchie di Ferrara ha richiesto il rinnovo della concessione suddetta;
- con nota prot. n. 18178 del 28/12/2015 il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara ha comunicato di essere subentrato a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi precostituiti dai Consorzi soppressi (Consorzio di Bonifica I° Circondario Polesine di Ferrara precedentemente Consorzio Terre Vecchie di Ferrara);

PRESO ATTO che con domanda assunta al prot n. 18178 del 28/12/2015, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, c.f. 93076450381, ha richiesto nuovamente il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi in sponda destra dal fiume Po;
- ubicazione del prelievo: Comune di Bondeno (FE), località Capodargine, censito al fg. 63 livello acque coordinate UTM Rer X: 692023.36 ; Y: 977782.93, su terreno appartenente al demanio idrico;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1000;

- volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 9.000.000;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- con nota prot. n. PG/2024/0083527 del 07/05/2024 il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara ha comunicato la presenza di opere che determinano occupazioni su aree demaniali da regolarizzare, come di seguito descritte:
 1. condotta di mandata di lunghezza pari a circa 25 m, Comune di Bondeno (FE) loc. Capodargine foglio 63 livello acque del N.C.T.
 2. condotta di mandata di lunghezza pari a circa 38 m, Comune di Bondeno (FE) loc. Capodargine foglio 63 mapp. 10 del N.C.T.
 3. condotta di mandata di lunghezza pari a circa 3 m, Comune di Bondeno (FE) loc. Capodargine foglio 63 mapp. 112 del N.C.T.
 4. condotta di mandata di lunghezza pari a circa 200 m, Comune di Bondeno (FE) loc. Capodargine foglio 82 mapp. 111-112-113-92-108-109 del N.C.T (in corrispondenza del Cavo Napoleonico);
- dall'analisi degli archivi risulta pendente un'istanza presentata alla Regione Emilia Romagna dal Consorzio di Bonifica I° Circondario Polesine di Ferrara, successivamente divenuto Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, con nota prot. n. 3161 del 28/01/2009, per il rilascio di concessione di una rampa carraia di larghezza pari a 4 m e lunghezza di circa 35 m su area demaniale, costituita da materiale terroso di riporto e situata in Comune di Bondeno (FE) loc. Capodargine foglio 63 mapp. 6-10 del N.C.T. (codice pratica FE09T0005);

RITENUTO:

- di poter procedere per semplificazione procedurale ad una unificazione amministrativa dei due procedimenti DG15A0002 e FE09T0005, essendo l'utilizzo della rampa carraia connesso alle attività di derivazione;
- di poter archiviare il procedimento codice pratica FE09T0005 e mantenere come codice univoco il DG15A0002;

DATO ATTO che:

- le domande sono state sottoposte al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee con occupazione di aree demaniali ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001 e l.r. 14 aprile 2004 n. 7;
- che si è proceduto a pubblicare le stesse sul BURERT n. 191 del 19.06.2024, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- la derivazione oggetto di concessione è ubicata all'interno dell'area IT4060016 - ZSC-ZPS - Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico per la quale risulta come Ente gestore il Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane della Regione Emilia Romagna;
- con nota prot. n. PG/2024/0084879 del 09/05/2024 questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri, tenutasi in tre sedute e conclusasi il 1 agosto 2024;
- in esito alla Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i pareri dei seguenti Enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione::
 - AIPo - Agenzia Interregionale per il Fiume Po (PG/2024/0139307 del 30/07/2024);

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore sicurezza territoriale e Protezione civile - Unità territoriale Bologna (PG/2024/0136998 del 26/07/2024, per l'espressione di competenza relativa alla condotta che sottopassa il Cavo Napoleonico);
 - Autorità di bacino del fiume Po (PG/2024/0127092 del 10/07/2024);
 - Regione Emilia Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane (PG/2024/0140373 del 31/07/2024);
 - Provincia Ferrara (PG/2024/0106753 del 10/06/2024);
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
 - la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

ACCERTATO che:

- l'impianto di Capodargine non è attualmente in grado di derivare i 9.000.000 mc/annui richiesti con istanza di rinnovo, in quanto necessiterebbe di interventi di efficientamento che sono ancora in fase di programmazione da parte del Consorzio;
- dall'analisi dei consumi effettivi concernenti gli anni 2018-2023 riportati in relazione tecnica si evince che il volume annuo derivato tramite l'impianto di Capodargine nelle annualità più recenti non abbia mai superato i 6.500.00 mc/annui, come confermato anche dal Consorzio di Bonifica in sede di Conferenza;
- il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 9.000.000 risulta comunque sovrastimato in quanto calcolato dal Consorzio sulla base di un comparto irriguo di 2800 Ha servito sia dall'impianto di Capodargine, oggetto di rinnovo, sia dalla presa

“Cittadino” sul Cavo Napoleonico che deriva acqua dal Sistema “Palantone” del CER, che esula da questo procedimento, i cui quantitativi il Consorzio non è in grado di distinguere;

- il distretto irriguo servito in parte dall’impianto di Capodargine può essere alimentato anche da altri impianti, che quindi garantiscono al Consorzio di poter derivare i restanti 2.500.000 mc/annui necessari per l’irrigazione dello stesso;

RITENUTO CHE il concessionario debba garantire a valle della derivazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità di bacino del fiume Po con nota prot. n. PG/2024/0127092 del 10/07/2024, un deflusso minimo vitale (DMV) pari a 450 mc/s nel periodo estivo e in quello invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l’anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l’uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 30/07/2024 un deposito cauzionale pari a 728,09 euro;

ACCERTATO INOLTRE che la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014, in tema di revisione dei canoni delle aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04, prevede l’esenzione dal canone per l’occupazione di aree del demanio idrico per le occupazioni necessarie all’esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di risorsa idrica cod. pratica DG15A0002 e delle relative occupazioni di aree demaniali, con unificazione della FE09T0005;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, c.f. 93076450381, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali cod. pratica DG15A0002, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda destra dal fiume Po;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bondeno (FE), località Capodargine, censito al fg. 63 livello acque coordinate UTM Rer X: 692023.36 ; Y: 977782.93, su terreno appartenente al demanio idrico;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1000;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 6.500.000;
2. di assentire al Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, c.f. 93076450381, la concessione per l'occupazione di aree demaniali con le opere esistenti di seguito elencate, funzionali alla derivazione:
 - condotta di mandata di lunghezza pari a circa 25 m, Comune di Bondeno (FE) loc. Capodargine foglio 63 livello acque del N.C.T.;
 - condotta di mandata di lunghezza pari a circa 38 m, Comune di Bondeno (FE) loc. Capodargine foglio 63 mapp. 10 del N.C.T.
 - condotta di mandata di lunghezza pari a circa 3 m, Comune di Bondeno (FE) loc. Capodargine foglio 63 mapp. 112 del N.C.T.;
 - condotta di mandata di lunghezza pari a circa 200 m, Comune di Bondeno (FE) loc. Capodargine foglio 82 mapp. 111-112-113-92-108-109 del N.C.T (in corrispondenza del Cavo Napoleonico);

3. di assentire al Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, c.f. 93076450381, la concessione di occupazione di area con una rampa carraia di larghezza pari a 4 m e lunghezza di circa 35 m su area demaniale, costituita da materiale terroso di riporto, situata Comune di Bondeno (FE) loc. Capodargine foglio 63 mapp. 6-10 del N.C.T. (ex codice pratica FE09T0005);
4. di archiviare il procedimento codice pratica FE09T0005 e mantenere come codice univoco il DG15A0002;
5. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2053;
6. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante;
7. di stabilire che il disciplinare di concessione deve essere controfirmato per accettazione dal concessionario entro 20 giorni dall'adozione dell'atto di concessione;
8. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2024 è pari a 728,09 euro, dato dalla somma del canone relativo al prelievo di risorsa idrica (579,62 euro) e del canone relativo all'occupazione demaniale per rampa carraia (148,47 euro);
9. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 728,09 euro;
10. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
11. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
13. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

14. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, c.f. 93076450381 (cod. pratica DG15A0002).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa, posta sull'argine destro del fiume Po, è costituita da un sifone di aspirazione in acciaio del diametro di 800 mm prevalentemente interrato e avente uno spessore di circa 7 mm. Il sifone convoglia le acque all'impianto di Capodargine, dal quale parte la condotta di mandata, avente le medesime caratteristiche del tubo di aspirazione. La risorsa derivata confluisce in un bacino di scarico dal quale ha origine la canaletta di Capodargine.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Bondeno (FE), località Capodargine, ed è censito al fg. 63 livello acque; coordinate UTM Rer X: 692023.36 Y: 977782.93, su terreno appartenente al demanio idrico;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: ITIRN00819IR, da sponda destra del fiume Po.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per rispondere alle esigenze di un comparto irriguo di circa 2800 Ha servito sia dall'impianto di Capodargine, oggetto di rinnovo, sia dalla presa "Cittadino" sul Cavo Napoleonico che deriva acqua dal Sistema "Palantone" del CER.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1000 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 6.500.000.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per

l'anno 2024 è pari a 728,09 euro, dato dalla somma del canone relativo al prelievo di risorsa idrica (579,62 euro) e del canone di occupazione demaniale per rampa carraia (148,47 euro);

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. Ai sensi della DGR 1792/2016, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo, di norma determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, possono essere determinati sulla base del volume d'acqua prelevato, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo; la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sarà imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 728,09 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2053.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Servizio Gestione Demanio Idrico (pec: dirgen@cert.arpa.emr.it), specificando nell'oggetto della pec il codice pratica DG15A0002. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
5. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
6. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
7. **Deflusso minimo vitale** - Sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di bacino del fiume Po, acquisite con nota prot. n. PG/2024/0127092 del 10/07/2024, il concessionario è tenuto a garantire a valle della derivazione un deflusso minimo vitale (DMV) pari a 450 mc/s nel periodo estivo e invernale. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

- 1. La Provincia di Ferrara**, con nota assunta al prot. n. PG/2024/0106753 del 10/06/2024, esprime parere positivo, per quanto di competenza, come da indicazioni dell'Ordinanza Prot. Gen. n. 47271 del 15.06.2012, che regolamenta Divieti, Obblighi, Limitazioni e Deroghe per la Circolazione sull'Itinerario Ciclopeditoneo.
- 2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore sicurezza territoriale e Protezione civile - Unità territoriale Bologna**, con nota prot. n. PG/2024/0136998 del 26/07/2024, comunica il proprio *nulla osta* per l'occupazione delle pertinenze idrauliche demaniali relative al manufatto sottobotte Cavo Napoleonico e ai due caselli di manovra collocati a monte e a valle dello stesso, in gestione al consorzio di bonifica di Pianura di Ferrara;
- 3. L'Autorità di bacino del fiume Po**, con nota prot. n. PG/2024/0127092 del 10/07/2024, ha comunicato che Piano di Bilancio Idrico attualmente in vigore non individua per il fiume Po una metodologia di calcolo del DMV bensì, come indicato nella Tabella 12 dell'Allegato 1 del Piano stesso, delle portate obiettivo da rispettare in diverse sezioni del fiume. Nello specifico, per la derivazione in oggetto, deve essere presa a riferimento la portata obiettivo di 450 m³/s individuata per la stazione di Pontelagoscuro.
- 4. La Regione Emilia Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane**, con nota assunta al prot. n. PG/2024/0140373 del 31/07/2024, ha comunicato l'esito positivo

della Valutazione di incidenza, espletata la procedura di Screening dalla quale si evince che il progetto in esame non determina incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato;

- 5. AIPo - Agenzia Interregionale per il Fiume Po**, con nota assunta al prot. n. PG/2024/0139307 del 30/07/2024, ha espresso parere positivo, ai soli fini idraulici, alle seguenti condizioni espresse nel disciplinare tecnico:

Prescrizioni tecniche specifiche

Tubazione

- Spetta al concessionario l'eventuale ripristino di cedimenti, assestamenti sulla sommità arginale, sulle scarpate e sulle banchine sia lato fiume che lato campagna nel tratto interessato dall'attraversamento della tubazione.
- Lo sfalcio dell'arginatura per 20 metri a monte e 20 m a valle della tubazione dovrà essere eseguito dal Consorzio richiedente sia lato fiume che lato campagna.
- L'esercizio della concessione e le operazioni di sfalcio saranno realizzate in modo da non creare pericoli, neppure temporanei, per la pubblica circolazione e sicurezza idraulica.
- Spetta al Consorzio il monitoraggio durante gli eventi di piena del fiume Po, in particolare in corrispondenza del tratto di sifone dismesso lato fiume non precedentemente sigillato.

Rampa

- La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria della rampa, è a carico del concessionario, che dovrà garantire la sicurezza dei transiti. Le attività a carattere straordinario dovranno essere preventivamente comunicate ad AIPo.
- Le superfici erbose (piani e scarpate) della rampa e della relativa parte arginale su cui detta rampa insiste dovranno essere sempre tenute accuratamente sfalciate dal concessionario, evitando la crescita di vegetazione arbustiva e/o arborea.

Divieti

- Nessuna opera, modifica o aggiunta alle opere oggetto della presente autorizzazione potrà essere eseguita senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Operativo di Ferrara.
- Qualora il richiedente intendesse apportare modifiche alle opere dovrà preventivamente presentare apposita richiesta corredata degli occorrenti elaborati progettuali.

Eccezioni

L'ufficio di Ferrara dell'AIPo si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiale, impiantare baracche ed in generale occupare, modificare od alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici arginali interessate dalle opere in concessione.

Transiti

- Durante l'esercizio della presente Concessione, dovrà essere assicurato all' AIPo lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.
- Poiché la sommità arginale, nella tratta interessata dall'attraversamento della tubazione è in concessione all'Amministrazione Provinciale di Ferrara (Settore Pianificazione Territoriale - Corso Isonzo, 105/A - 44121 FERRARA) ad uso percorso ciclo-pedonale denominata "Destra PO", codesto Consorzio dovrà chiedere ed ottenere, per il passaggio dei propri mezzi per raggiungere l'impianto, il rilascio della eventuale autorizzazione, è ammessa la posa di idoneo cartello stradale per il divieto di accesso ai non autorizzati da posizionare sul lato esterno della rampa.

Durata dell'autorizzazione e sua eventuale sospensione e revoca

- La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione rilasciata da ARPAE Emilia Romagna - Servizio Gestione Demanio Idrico.

- Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso in qualsiasi momento, su istanza motivata da parte di AIPo, qualora, ad insindacabile giudizio dell’AIPo, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l’esecuzione di lavori e per fatti od eventi a tutt’oggi non valutabili; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e manufatti, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio; in caso di inadempienza lo scrivente Ufficio provvederà in danno del concessionario.
- La succitata rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia della concessione.
- L’inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui agli articoli 2 e 3), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

Disposizioni finali

- Poiché il presente Disciplinare Tecnico di AIPo è attinente soltanto alla tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte del procedimento amministrativo di competenza di ARPAE.
- Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla emanazione del presente Disciplinare di AIPo ovvero sull’applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.
- AIPo si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero essere arrecati alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, per effetto dell’esercizio del

Disciplinare tecnico, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale.

- Il Consorzio richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa.
- Sarà a carico di codesto Consorzio l'adozione di tutte le precauzioni e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia e la conservazione dei beni del Demanio Pubblico dello Stato per le Opere Idrauliche di seconda categoria; AIPO in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o dei dissesti idraulici o idrogeologici.
- Durante gli attingimenti e utilizzo della rampa dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare di danneggiare le arginature e le aree demaniali; gli eventuali danni dovranno essere risarciti a cura e spese del Consorzio stesso.
- il presente Disciplinare di AIPO s'intende assentito con obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in futuro emanati in materia di Polizia idraulica.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria

posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La richiesta di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
4. Previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, il Servizio adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

5. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.